

Tribunale di Reggio Emilia Sezione Lavoro

Sentenza 19 giugno 2025 n. 363

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.633/2024 promossa da:

(...) con sede legale in Reggio Emilia, Via (...) (C.F. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. (...)), in persona del Procuratore Speciale (...) (C.F. (...)) rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED]

- ricorrente -

Contro

(...) (C.F. (...)), residente in Via (...), 42016 - [REDACTED]

- resistente contumace

OGGETTO: risarcimento del danno per violazione del patto di non concorrenza e pagamento indennità sostitutiva del preavviso

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 18/6/2024 il (...) (d'ora in poi anche (...)) conviene in giudizio il proprio ex dipendente sig. (...) per ottenere nei suoi confronti il risarcimento dei danni a fronte di plurime condotte illegittime (ovvero illecite) poste in essere dallo stesso, finalizzate allo storno di clientela in favore di società concorrente. (...) espone quanto segue:

1) Il sig. (...) è stato assunto dalla (...) con decorrenza dal 1.9.1997 ed ha svolto, da ultimo, le mansioni di "Private Banker" presso il Centro Private Banking di Guastalla, con inquadramento come quadro direttivo di 4 livello del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle imprese creditizie e grado interno di procuratore di 2 livello.

2) In qualità di "Private Banker" il sig. (...) aveva il compito (tra l'altro) di "curare la gestione dei clienti assegnati, accompagnandoli nella scelta dei loro investimenti, nel rispetto delle linee guida indicate e dei vincoli normativi, avvalendosi dei supporti e dei servizi di consulenza messi a disposizione dal Gruppo. Supportare il cliente attraverso una consulenza più ampia con riferimento ad esempio a tematiche successorie, immobiliari avvalendosi, se del caso, delle strutture centrali di riferimento. Sviluppare il margine generato dal proprio portafoglio ricercando al contempo

l'equilibrio delle masse e garantendo, coerentemente al modello di servizio, un alto livello di soddisfazione della clientela"

3) In data 9.11.2015 il sig. (...) e la Banca hanno sottoscritto un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. con il quale il lavoratore si è assunto l'obbligo, per il periodo di ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro:

"- a non svolgere, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi ed a qualsiasi titolo (e così, tra l'altro di lavoro subordinato, autonomo, collaborazione o come organo di società, remunerato o gratuito) alcuna attività nei settori della gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale, dell'intermediazione finanziaria e del private banking o comunque in concorrenza con l'attività della nostra Banca;

- a non svolgere azioni, in qualsiasi forma possano essere esercitate, (contatto diretto o per interposta persona, nell'interesse proprio e/o di terzi, a mezzo società e/o enti di qualsiasi natura) che abbiano come risultato la segnalazione o presentazione a terzi di clientela da Lei in precedenza seguita, l'acquisizione o lo storno o il rigiro del portafoglio di clientela della nostra Banca a favore proprio o di terzi;

- a non esercitare qualsiasi attività concorrenziale, diretta o indiretta, mirata al reclutamento, per conto di società concorrenti, di dipendenti, collaboratori, promotori, agenti facenti parte del gruppo (...)" (cfr. doc. 3 punto 1).

L'obbligo assunto dal sig. (...) è stato territorialmente circoscritto alla regione Emilia-Romagna.

A sua volta, la (...) si è assunta l'obbligo di pagare al sig. (...) quale corrispettivo del patto, "la somma di Euro 7.800,00 annui in dodici rate mensili posticipate di Euro 650,00 a titolo di indennità patto di non concorrenza", con previsione di un importo minimo garantito pari al 40% dell'ultima RAL "escludendo dal computo l'indennità annua a Lei erogata a titolo di patto di non concorrenza e le competenze retributive variabili", vale a dire euro 31.920,00 a fronte di una retribuzione annua lorda, da ultimo, di euro 79.800,00.

In caso di inadempimento, il patto di non concorrenza prevedeva una penale, a carico del sig. (...) pari "a due volte l'ammontare della retribuzione annua lorda percepita al momento della cessazione del rapporto", salvo il riconoscimento dell'eventuale maggior danno.

Per tutta la durata del patto (ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), il sig. (...) si è impegnato altresì a fornire alla Banca "informazioni complete e documentate circa la Sua (del sig. (...)) effettiva attività lavorativa ed ogni variazione successiva".

4) In data 15.5.2019, il sig. (...) e la Banca hanno concordato di integrare il testo del predetto patto di non concorrenza (Le parti hanno espressamente previsto che l'accordo sottoscritto in data 15.5.2019 "non costituisce novazione del patto di non concorrenza datato 26.10.2015 e da Lei sottoscritto il 09.11.2015, il cui contenuto, ad eccezione delle modifiche sopra concordate, deve qui intendersi per integralmente richiamato e, con la sottoscrizione della presente, da Lei interamente confermato ed approvato" (cfr.doc. 4)).

Con riferimento al punto 2 del patto, le parti hanno concordato di estendere "l'obbligo di non concorrenza... anche a quelle attività che, ancorché poste in essere al di fuori del limite territoriale nella Regione Emilia-Romagna, producano i loro effetti nell'ambito dello stesso e ciò a prescindere dalla Sua (del sig. (...)) presenza fisica nella suddetta Regione (rif. punto 2 dell'accordo)".

Quanto all'obbligo di comunicazione previsto al punto 7 del patto, il sig. (...) si è altresì impegnato a fornire "informazioni complete e documentate circa la Sua effettiva attività lavorativa ed ogni variazione successiva, entro 15 giorni dalla stipulazione del relativo contratto di lavoro o di collaborazione in genere" e ad "informare il Suo nuovo datore di lavoro o committente degli obblighi su di Lei gravanti in forza del presente patto e a fornire idonea prova di tale avvenuta conoscenza da parte di questi". In caso di violazione del predetto obbligo di comunicazione, il sig. (...) "sarà tenuto al pagamento della specifica penale di Euro 15.000,00".

Con riferimento al punto 3 del patto di non concorrenza, le parti hanno stabilito che il corrispettivo del patto "sarà aumentato da Euro 7.800,00 annui lordi ad Euro 10.200,00 lordi, che Le saranno erogati in dodici rate mensili posticipate di Euro 850,00 cadauna (rif. punto 3 dell'accordo)".

In data 27 ottobre 2020, al dichiarato scopo di "assicurare la stabilità della Sua (del sig. (...)) collaborazione" e di far conseguire al sig. (...) "vantaggi aggiuntivi di carattere economico che costituiscano un adeguato corrispettivo agli impegni che Ella si è dichiarato disposto ad assumere nei confronti della Società", le parti hanno, altresì, sottoscritto un patto di prolungamento del periodo di preavviso (ns. doc. 6, patto di prolungamento del termine di preavviso). In particolare, il sig. (...) si è impegnato "nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni... in deroga a quanto contrattualmente previsto, ad osservare il periodo di preavviso di 12 mesi" (punto 1). A sua volta, la (...) si è impegnata a riconoscere al sig. (...) "con decorrenza 01.11.2020", quale corrispettivo dell'impegno assunto, "una indennità complessiva annua di Euro 10.000,00 lordi da erogarsi in dodici mensilità di Euro 833,34 lordi ciascuna, a titolo di "indennità patto di prolungamento del termine di preavviso" (punto 3). In data 19.7.2021, il sig. (...) ha rassegnato improvvisamente le dimissioni con effetto dal giorno successivo, senza osservare il periodo di preavviso dovuto (doc. 7, modulo di recesso).

In considerazione del mancato rispetto del termine di preavviso di 12 mesi, previsto nell'accordo sottoscritto il 27 ottobre 2020, nella busta paga di luglio 2021 (ns. doc. 7bis, busta paga luglio 2021) è stata addebitata al sig. (...) l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 90.000,00 (250 euro di retr. giornaliera X 360 giorni). A seguito della compensazione con la retribuzione di luglio 2021, il debito residuo del sig. (...) nei confronti della Banca a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ammontava ad euro 86.368,39.

Subito dopo essersi dimesso, il sig. (...) ha iniziato a svolgere attività lavorativa a favore di Contro(...) diretta concorrente della Banca ricorrente, ad onta degli impegni assunti con il patto di non concorrenza, proprio nel territorio inibito dal patto, ossia nella regione Emilia -Romagna (come risulta per tabulas dal contratto di agenzia depositato sub. doc. 8, contratto di agenzia).

Nel contempo, il sig. (...) ha iniziato a contattare in modo sistematico e invasivo i Clienti della Banca da lui precedentemente gestiti (doc. 9, portafoglio clienti con disinvestimenti) al fine di indurli ad ordinare il trasferimento dei propri rapporti e dei propri titoli, con estinzione dei loro rapporti presso la Banca, e/o a disporre il disinvestimento delle quote dei propri fondi presso (...). Si precisa sin da ora che il contatto (e il conseguente storno) è avvenuto anche nei confronti di quei clienti che sono stati riassegnati al Sig. (...) a seguito delle dimissioni, in data 20.10.2020, della Sig.ra (...) Coordinatore Private Banker nonché responsabile del Sig. (...) anch'ella "approdata" in (...) in

violazione del patto di non concorrenza sottoscritto con (...) (doc. 9bis, portafoglio clienti ex (...) con disinvestimenti).

In particolare, nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni del resistente:

Il sig. (...) (Private Banker della Banca) ha contattato i seguenti clienti:

██████████

I citati clienti hanno tutti confermato di essere stati contattati dal sig. (...) il quale li ha invitati a trasferire, come poi hanno fatto, i propri rapporti finanziari presso il suo nuovo datore di lavoro (Contro(...) formulando loro una proposta commerciale.

In linea con le dichiarazioni sopra riportate, quindi, nei giorni successivi alle dimissioni del sig. (...) sono pervenute richieste da parte di Clienti (in precedenza gestiti direttamente dal resistente) che hanno ordinato il trasferimento degli strumenti finanziari detenuti presso la Banca verso Contro(...) (docc. 9 e 9bis). In particolare, 44 (quarantaquattro) clienti precedentemente gestiti dal sig. (...) e da quest'ultimo contattati hanno richiesto il trasferimento degli strumenti finanziari detenuti presso (...) in favore di (...)

Lo svolgimento di attività concorrenziale da parte del sig. (...) a favore di (...) (...) è comprovato anche dalle risultanze dell'attività investigativa ordinata dalla (...) sulle attività svolte dal resistente nei giorni 3 e 4 agosto 2021 (doc. 11, relazione attività investigativa). È emerso infatti che:

- in data 3 agosto 2021, il sig. (...) è stato visto parcheggiare l'auto all'interno di un parcheggio chiuso utilizzato dai dipendenti di Contro(...) della Filiale di Reggio Emilia (RE); il (...) ha fatto dunque ingresso nella predetta Filiale e si è intrattenuto nella stessa dalle 13:15 circa sino alle 17:50 circa (dunque oltre l'orario di apertura al pubblico);

- in data 4 agosto 2021, il sig. (...) è stato visto fare ingresso presso la sede legale della Contro(...)0 sita in via (...) n. 22 a Reggio Emilia (RE), Società riconducibile al cliente sig. (...) DG 265649 (posizione n. 440 del doc. 8), il quale deteneva presso (...) un portafoglio di circa 700.000,00 euro; il sig. (...) si è recato presso il cliente vestito con giacca e cravatta, e portava con sé una valigetta da lavoro.

A fronte della situazione emersa, con ricorso ex art. 669 bis e 700 c.p.c., depositato in data 4 agosto 2021 presso il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, (...)

(...) ha agito d'urgenza nei confronti del sig. (...) per far cessare ogni attività concorrenziale da parte dello stesso.

Con decreto emesso in data 5.8.2021, il Giudice del lavoro ha ordinato "inaudita altera parte a (...) la cessazione nella regione Emilia Romagna di ogni attività nei settori della gestione di portafogli finanziari, della clientela, dell'intermediazione finanziaria e della consulenza finanziaria e comunque di ogni attività incompatibile con gli obblighi assunti con il patto di non concorrenza stipulato con (...) il 9/11/2015" (doc. b, decreto inaudita altera parte).

Con successiva ordinanza del 19.10.2021 il Giudice del lavoro ha accolto il ricorso della (...) confermando il decreto reso inaudita altera parte. In particolare, il Giudice ha ritenuto "che il patto di non concorrenza di cui si discute non presenti profili critici che possano far dubitare della sua validità". Il Giudice ha accertato altresì la violazione del patto di non concorrenza da parte del sig. (...) in quanto "non è in contestazione che il resistente collabori attualmente con (...) essendo "agli atti il contratto di agenzia che prevede lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario nell'ambito del "territorio della Repubblica Italiana"" ed in ragione del "considerevole numero di clienti di (...) (73 aumentato dopo la proposizione del ricorso) precedentemente gestiti dal (...) che "hanno trasferito i propri rapporti per un valore complessivo di 96 mln di euro" (doc. c, ordinanza del 19.10.2021).

La predetta ordinanza è stata "integralmente confermata", in sede di reclamo, con provvedimento del 7.12.2021 dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale, il quale ha ribadito come "il patto di non concorrenza stipulato tra (...) (...) e la banca non sia affetto da alcuna forma di invalidità" ed ha condiviso le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine alla violazione dello stesso (doc. d, provvedimento del 7.12.2021).

A fronte di tali premesse in fatto, nella sede odierna la (...) agisce per il risarcimento del danno, quantificato in euro 4.119.064,00 (e comunque in misura non inferiore alle penali di euro 195.000,00 previste nel patto), nonché per il pagamento di euro 86.368,39 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

Nonostante regolare notifica il resistente (...) non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.

E' stata svolta attività istruttoria mediante escussione di quattro testimoni, e in data odierna la causa è stata decisa previo deposito di note scritte anche ai sensi dell'art.127 ter cpc.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente va ribadita anche in questa sede la piena efficacia e validità del patto di non concorrenza sottoscritto dal sig. (...) in data 9.11.2015, richiamandosi a tal fine quanto già osservato da questo stesso Tribunale nell'ambito del giudizio cautelare promosso da (...) nei confronti del sig. (...) (R.G. 495/2021)1.

La validità del patto è stata ribadita dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale in sede di reclamo (doc. d).

(...) ha ampiamente dimostrato in causa la violazione del patto di non concorrenza da parte del sig. (...)

E' documentale che, subito dopo le dimissioni - e quindi a far tempo dal 19.7.2021 - il sig. (...) ha svolto attività lavorativa a favore di (...) nel territorio dell'Emilia-Romagna in violazione dell'obbligo (previsto al punto 1 del patto di non concorrenza) di "non svolgere, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi ed a qualsiasi titolo (e così, tra l'altro di lavoro subordinato, autonomo, collaborazione o come organo di società, remunerato o gratuito) alcuna attività nei settori della gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale, dell'intermediazione finanziaria e del private banking o comunque in concorrenza" con la (...) (cfr. doc. 3).

In particolare, lo svolgimento di attività concorrenziale da parte del sig. (...) a favore di (...) è comprovato:

- anzitutto, dal contratto di agenzia "per lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana" (e, quindi, anche nel territorio inibito) sottoscritto dal convenuto con (...) il 22.7.2021 (ad appena tre giorni dalle dimissioni) (doc. 8);
- dalle risultanze dell'attività investigativa ordinata dalla (...) sulle attività svolte dal sig. (...) il 3.8.2021, allorquando il convenuto è stato visto parcheggiare l'auto all'interno di un parcheggio utilizzato dai dipendenti di Contro(...) della Filiale di Reggio Emilia (RE) e si è intrattenuto all'interno della Filiale per diverse ore (anche oltre l'orario di apertura al pubblico) (doc. 11).

La violazione del patto è stata accertata anche nell'ambito del giudizio cautelare R.G. 495/2021. Come evidenziato dal Tribunale di Reggio Emilia, "risulta dal contratto di agenzia che il (...) è stato incaricato da (...) di svolgere stabilmente la promozione ed il collocamento in Italia degli strumenti finanziari, dei servizi finanziari, dei prodotti e servizi bancari e di curare l'assistenza della clientela acquisita e/o assegnata".

Tale accordo prevede lo svolgimento di attività oggetto del patto di non concorrenza di cui si discute anche nella regione Emilia-Romagna e tale situazione, di per sé stessa, giustifica la tutela inibitoria richiesta da (...) " (doc. c. pag. 6). Il sig. (...) ha violato anche gli obblighi di informativa previsti con la lettera del 13.5.2019 ad integrazione del patto di non concorrenza, ed in particolare l'obbligo "per tutta la durata del patto (24 mesi dalla cessazione del suo rapporto di lavoro)" di fornire al (...) "informazioni complete e documentate circa la Sua effettiva attività lavorativa ed ogni variazione successiva, entro 15 giorni dalla stipulazione del relativo contratto di lavoro o di collaborazione in genere", nonché di "informare il suo nuovo datore di lavoro o committente degli obblighi. gravanti in forza del presente patto e a fornire idonea prova di tale avvenuta conoscenza da parte di questi", pena il pagamento di una "specifica penale di Euro 15.000,00".

Infine, si è accertato che il convenuto ha anche contattato i singoli clienti in precedenza seguiti per conto del (...) al fine di indurli a trasferire i loro investimenti presso (...). In particolare:

a) Il teste (...) (all'epoca delle dimissioni del convenuto, responsabile del Private Banking del (...)), escusso all'udienza del 18.2.2025, ha dichiarato sul cap. 10 del ricorso: "Si è vero, confermo le circostanze. Ne sono a conoscenza perché mi sono state riferite dagli altri Private Banker, quali (...) (...) e (...) che operavano sul centro Private di Guastalla. In particolare, tali Private banker mi avevano detto che, parlando con i clienti precedentemente gestiti da (...) (n.d.r. questi ultimi) gli avevano

riferito di essere stati contattati dallo stesso (...) affinché trasferissero i loro depositi presso (...). Molti clienti, a seguito dei contatti di (...) e del sollecito del medesimo, hanno trasferito saldi di conto corrente, strumenti finanziari, tra i quali titoli, azioni e OICR, presso (...) per un ammontare superiore ai 100 milioni di euro". Escusso sul cap. 11, il teste (...) ha dichiarato: "Sì è vero, come ho già detto sopra".

b) il teste (...) (all'epoca delle dimissioni del convenuto, gestore del personale del Private Banking della (...), escusso all'udienza del 18.2.2025, ha dichiarato sul cap. 10: "Sì è vero confermo le circostanze. Ne sono a conoscenza perché tali circostanze mi sono state riferite da (...) (...), (...) (...) e (...) che si trovavano sulla filiale di Guastalla a difesa degli ex clienti di (...) Giorni dopo le dimissioni di (...) erano arrivate le raccomandate contenenti le disposizioni di trasferimento dei fondi da (...) a (...). Escusso sul cap. 11, il teste (...) ha dichiarato: "Sì è vero, come ho già risposto sopra". c) il teste sig. (...) (all'epoca delle dimissioni del convenuto consulente di (...) nella zona di Reggio Emilia), escusso all'udienza del 13.5.2025, ha dichiarato sul cap. 10: "Sì è vero perché immediatamente dopo le dimissioni di (...) sono arrivate tantissime raccomandate che hanno acceso rapporti e trasferito i depositi presso la (...) Ricordo che noi colleghi che lavoravamo a Guastalla avevamo fatto un file, in cui inserivamo i nomi, le date delle raccomandate e gli importi trasferiti". Escusso sul cap. 11, il teste ha dichiarato: "Sì è vero, confermo le circostanze". Il sig. (...) ha confermato anche il cap. 12 del ricorso: "Sì è vero e preciso che ho contattato tutti i clienti che erano di (...) coadiuvato dai miei colleghi (...), (...), (...) e (...). Principalmente sono stato io a contattare, o telefonicamente o di persona, i clienti di (...). A conferma del cap. 17 del ricorso, il teste (...) ha dichiarato: "La maggior parte dei clienti hanno confermato di essere stati chiamati da (...) per trasferire i rapporti presso (...) Altri clienti non rispondevano al telefono. C'era anche una parte consistente di clienti, che diceva di non sapere nulla, ma poi arrivavano le loro raccomandate con richiesta di trasferimento a (...).

Come risulta dalla documentazione prodotta sub docc. 9, 9bis e 10 e ss. e come è stato confermato anche dalle risultanze istruttorie, i rapporti (relativi a clienti precedentemente gestiti dal sig. (...)) trasferiti presso (...) sono settantanove (79), e l'ammontare complessivo delle masse patrimoniali trasferite ammonta ad euro 108.853.990,00. In particolare:

a) Sono documentali (cfr. doc. 10) le 79 richieste di trasferimento pervenute dai clienti precedentemente gestiti dal sig. (...)

b) Il teste (...) escusso all'udienza del 18.2.2025 sul cap. 31, ha dichiarato: "Sì è vero che sono 79 i rapporti che sono stati trasferiti presso (...) per un ammontare complessivo di Euro 108.853.990,00".

Anche i testi (...) e (...) escussi sul cap. 31 del ricorso, hanno dichiarato: "Sì, è vero".

Dalle plurime violazioni degli obblighi di non concorrenza da parte del sig. (...) discende il diritto della Banca al risarcimento degli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti e senz'altro eccedenti la misura della penale prevista dal punto 5 del patto.

Anzitutto, la (...) ha patito un grave pregiudizio di carattere patrimoniale, il sig. (...) essendo personalmente responsabile della sottrazione alla Società della clientela elencata sub docc. 9 e 9 bis.

Nella specie, il danno patrimoniale (i.e. "mancato utile") patito dalla Banca per effetto dell'illegittima attività concorrenziale posta in essere dal sig. (...) deve essere quantificato avendo riguardo:

- (i) al numero di rapporti - pari a 79 (doc. 9 e 9 bis, si veda la colonna "Intestazione") trasferiti in (...)
- (ii) al valore complessivo delle "masse" trasferite (composte da prodotti finanziari, liquidità e finanziamenti) pari a Euro 108.853.990 (doc. 9 e 9 bis, si veda la colonna "DIRIND kEuro");
- (iii) al "margine" che le predette masse generavano alla (...) nell'anno precedente le dimissioni (segnatamente, l'anno 2020); tale "margine" (riportato nei docc. 9 e 9 bis alla colonna danno, sotto la voce "MARGINE DI CONTRIBUZIONE ANNO 2020 Eurok) corrisponde al guadagno che la (...) ha ottenuto nel 2020 dalla gestione dei rapporti bancari con i clienti stornati (indicati nei docc. 9 e 9bis alla voce "CDG"), con specifico riferimento ai prodotti finanziari, ai finanziamenti e ai depositi bancari detenuti da quest'ultimi presso il (...);
- (iv) alla durata della vita media della relazione bancaria, non inferiore a 7 anni.

Il danno patrimoniale subito dalla (...) per effetto dell'illegittima attività di storno della clientela posta in essere dal sig. (...) ammonta pertanto complessivamente ad euro 4.119.640,00. Il predetto importo è calcolato moltiplicando il margine di contribuzione dell'intero anno 2020 per la durata di vita media della relazione bancaria (cfr. doc. 12) stimata in sette anni (euro 588.520,00 x 7 = euro 4.119.064,00). Tale quantificazione, proposta da (...) e ampiamente documentata, viene recepita integralmente dalla scrivente perché immune da vizi logici e matematicamente coerente, oltre che -quanto ai dati che concorrono alla quantificazione del danno- confermata dalle prove assunte in giudizio.

Ne consegue che il danno subito dalla (...) per effetto dell'illegittima attività di storno della clientela posta in essere dal sig. (...) è complessivamente pari ad euro 4.119.064,00. Il predetto importo è calcolato moltiplicando il margine di contribuzione dell'intero anno 2020 di cui alla colonna "danno" - "Margine di contribuzione anno 2020" dei docc. 9 e 9 bis (margine di contribuzione che, nel ricorso e dai testi (...) e (...) è stato impropriamente chiamato anche (...)) per 7 anni (euro 588.520,00 x 7 = euro 4.119.064,00), oltre all'importo di euro 15.000 a titolo di penale per la mancata informativa.

Per altro, come riferito dal teste (...) all'udienza del 18.2.2025, il margine è stato calcolato con riferimento all'anno 2020 "quando i tassi di interesse erano prossimi allo zero, mentre oggi i tassi di interesse sono più alti". Conforme il teste (...) il quale ha dichiarato nell'anno 2020 l'andamento dei tassi di mercato era molto più basso rispetto agli anni seguenti. Il che varrebbe a giustificare la richiesta di un risarcimento del danno più elevato.

Per tutti motivi indicati nel ricorso ed accertati dall'istruttoria compiuta, la (...) ha diritto altresì al risarcimento del danno non patrimoniale - in termini di lesione all'immagine sia con riferimento alla clientela del mercato che nell'ambito aziendale -quantificato in Euro 50.000.

Da ultimo, a fronte della validità del patto di prolungamento del preavviso di 12 mesi sottoscritto in data 27.10.2020 (doc. 6), per altro non oggetto di alcuna contestazione in questa sede da parte del convenuto, che è rimasto volontariamente contumace. Nella specie, non avendo osservato il termine di preavviso di 12 mesi previsto nell'accordo sottoscritto in data 27.10.2020, il sig. (...) dovrà essere condannato corrispondere alla (...) l'ammontare residuo dell'indennità sostitutiva del preavviso pari - al netto della compensazione operata con le competenze di fine rapporto - ad Euro 86.368,39 (cfr. doc. 13 cedolino di luglio 2021).

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ex dipendente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della difficoltà della stessa, che consente l'applicazione, per la quantificazione dei compensi, dei valori medi.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza:

1. Accoglie il ricorso e accerta e dichiara la violazione da parte del sig. (...) del patto di non concorrenza stipulato con (...) (...) in data 8 novembre 2015, e per l'effetto
2. condanna il sig. (...) al risarcimento dei danni a favore di (...) nella misura di euro 4.119.064,00, oltre all'importo di euro 15.000,00 a titolo di penale per la violazione dell'obbligo di informativa;
3. condanna il sig. (...) al risarcimento del danno di immagine patito da (...) a seguito della violazione del patto di non concorrenza in misura pari ad euro 50.000,00;
4. accerta e dichiara che il sig. (...) è debitore nei confronti del (...) della residua somma di euro 86.368,39 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
5. Condanna (...) a risarcire a (...) le spese del presente giudizio che quantifica in Euro 64.138,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA e CU.

Così deciso in Reggio Emilia il 19 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2025.